



COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 27 del Consiglio comunale

OGGETTO: Recesso congiunto dei Comuni di Commezzadura e di Mezzana, a partire dal 1 gennaio 2021 dalla convenzione per la gestione in forma associata Area Attività Tecniche, rep. 8-2016 Atti privati di data 14 ottobre 2016 del Comune di Mezzana.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **ventinove** del mese di **luglio**, alle ore 20.00, nella sala delle Riunioni presso la sede Municipale di Mezzana, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Redolfi Giacomo - Sindaco
2. Eccher Andrea - Consigliere
3. Pasquali Mario - Consigliere
4. Ravelli Alfredo - Consigliere
5. Barbetti Roberta - Consigliere
6. Barbetti Nadia - Consigliere
7. Redolfi Federico - Consigliere
8. Gosetti Alessandro - Consigliere
9. Cristofori Patrizia - Consigliere
10. Dalla Valle Irene - Consigliere
11. Dalla Serra Roberto - Consigliere
12. Bonomi Ivano - Consigliere

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Redolfi Giacomo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Gosetti Alessandro** e **Dalla Valle Irene**.

OGGETTO: RECESSO CONGIUNTO DEI COMUNI DI COMMEZZADURA E DI MEZZANA, A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2021 DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA AREA ATTIVITA' TECNICHE, REP. 8-2016 – ATTI PRIVATI DI DATA 14 OTTOBRE 2016 DEL COMUNE DI MEZZANA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con rep. 8-2016 Atti Privati del Comune di Mezzana di data 14 ottobre 2016 è stata stipulata la Convenzione per la Gestione Obbligatoria Associata delle funzioni e delle attività inerenti l'Area Tecnica nel testo approvato dalle Giunte comunali di Mezzana e di Commezzadura rispettivamente n. 64 del 27 settembre 2016 e n. 42 del 28 settembre 2016, il tutto in applicazione dell'art. 9-bis della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (*Norme in materia di governo dell'Autonomia del Trentino*) e ss.m.. ed in esecuzione del disposto di cui all'art. 8 della convenzione quadro intercomunale concernente la riorganizzazione intercomunale delle funzioni comunali approvata con deliberazioni dei Consigli comunali di Mezzana e di Commezzadura rispettivamente n. 55 di data 29 dicembre 2015 e n. 61 di data 30 dicembre 2015.

Richiamato l'art. 6 della legge provinciale n. 13 di data 23 dicembre 2019 che prevede la soppressione dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali con scioglimento della convenzione tramite recesso di uno o più aderenti alla convenzione o la modifica delle funzioni oggetto di gestione associata decorrenti dalla data individuata dalle relative deliberazioni consiliari comunali, purché tali decisioni siano condivise da tutte le Amministrazioni comunali. Per assicurare a tutti i comuni coinvolti nelle gestioni associate obbligatorie la possibilità di adeguare la propria organizzazione alle eventuali modifiche organizzative conseguenti lo scioglimento della convenzione, il recesso di uno o più aderenti alla convenzione o la modifica delle funzioni oggetto di gestione associata producono effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali, solo se tali decisioni sono condivise da tutte le amministrazioni coinvolte. Se le amministrazioni non trovano un accordo, la volontà del comune di recedere dalla convenzione produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale. Resta ferma la possibilità per il Comune di stipulare nuove convenzioni secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale. Alla copertura degli eventuali oneri conseguenti provvedono i comuni con i loro bilanci.

Dato atto che nella seduta di Conferenza dei Sindaci di data 21 maggio 2020 il Sindaco di Commezzadura ha formulato la proposta al Sindaco di Mezzana di sciogliere la vigente convenzione GOA Area Attività Tecniche tra i Comuni di Commezzadura e di Mezzana formata da n. quattro uffici (Lavori Pubblici e Ambiente e Patrimonio con sede presso il Comune di Commezzadura; Reti, Strade, Parchi Urbani e Cimiteri e Urbanistica con sede presso il Comune di Mezzana), e che quest'ultimo ha preso atto della stessa proposta. Concordemente i Sindaci di Commezzadura e di Mezzana hanno successivamente pianificato gli adempimenti per addivenire, mediante recesso, allo scioglimento della convenzione GOA Area Attività Tecniche secondo un calendario che permetta il graduale ritorno in capo ai rispettivi uffici tecnici dei due comuni di Mezzana e di Commezzadura delle competenze tutte inerenti il settore.

Preso atto che non sussiste l'obbligo di protrarre ulteriormente la gestione associata tra i comuni di Commezzadura e di Mezzana Area Attività Tecniche.

Preso atto pertanto che con il presente atto il Comune di Mezzana, recede dalla convenzione rep. 8-2016 Atti Privati del Comune di Mezzana di data 14 ottobre 2016 relativa alla Gestione Associata dei Servizi tra i Comuni di Commezzadura e di Mezzana, Area Attività Tecniche.

Dato atto, trattandosi di deliberazione avente contenuto esclusivamente politico, dell'assenza del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 primo periodo del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;

Visto il capo VI del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e in particolare gli artt. 33 e 35;

Ravvisata la competenza a deliberare del civico consesso ai sensi dell'art. 49 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto l'art. 6 della legge provinciale 23 dicembre 2019 n. 13;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati,

D E L I B E R A

1. Di recedere, per le motivazioni indicate in oggetto, dalla convenzione rep. 8-2016 Atti Privati del Comune di Mezzana di data 14 ottobre 2016 per la Gestione Obbligatoria Associata delle funzioni e delle attività inerenti l'Area Tecnica nel testo approvato dalle Giunte comunali di Mezzana e di Commezzadura rispettivamente n. 64 del 27 settembre 2016 e n. 42 del 28 settembre 2016, il tutto in applicazione dell'art. 9-bis della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (*Norme in materia di governo dell'Autonomia del Trentino*) e ss.m.. ed in esecuzione del disposto di cui all'art. 8 della convenzione quadro intercomunale concernente la riorganizzazione intercomunale delle funzioni comunali approvata con deliberazioni dei Consigli comunali di Mezzana e di Commezzadura rispettivamente n. 55 di data 29 dicembre 2015 e n. 61 di data 30 dicembre 2015;
2. Di fissare il recesso e conseguente scioglimento della convenzione per la Gestione Obbligatoria Associata dei Servizi tra i Comuni di Commezzadura e di Mezzana – Area Attività Tecniche, con la data del 1 gennaio 2021;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione, ad esecutività acquisita, al Comune di Commezzadura ed al Servizio Autonomie Locali della P.A.T.;
4. Di pubblicare copia della presente deliberazione ad esecutività acquisita sul sito internet sezione Comune, sottosezione Organizzazione comunale – Gestione Associata dei Servizi;
5. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Redolfi Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Incapo dott. Carlo Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).